

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11/09/2019) 08-10-2019, n. 41280

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPOZZI Angelo - Presidente -
Dott. CRISCUOLO Anna - rel. Consigliere -
Dott. GIORDANO Emilia Anna - Consigliere -
Dott. APRILE Ercole - Consigliere -
Dott. VIGNA Maria Sabina - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 30/03/2019 del Tribunale del riesame di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa CRISCUOLO Anna;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa PICARDI Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. (OMISSIS), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Palermo ha annullato l'ordinanza custodiale emessa in data 21 febbraio 2019 dal G.i.p. del medesimo Tribunale nei confronti di (OMISSIS), limitatamente al capo 7) dell'imputazione provvisoria - avente ad oggetto la detenzione di 10 kg di hashish, destinati a (OMISSIS) -, confermandola in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, contestato al capo 6), avente ad oggetto il concorso esterno nell'associazione diretta (OMISSIS), reato commesso in (OMISSIS) in epoca anteriore e prossima al (OMISSIS).

Secondo l'accusa il contributo fornito dal ricorrente sarebbe consistito nell'impegno a fornire con continuità consistenti quantitativi di stupefacente del tipo hashish all'associazione, che ne avrebbe rafforzato l'operatività.

La gravità indiziaria è stata desunta da intercettazioni telefoniche, attestanti i rapporti tra gli esponenti del sodalizio agrigentino, capeggiato dal (OMISSIS), ed i fornitori palermitani, i contrasti insorti a seguito del pagamento da parte del (OMISSIS) di una fornitura con soldi falsi ed i ripetuti interventi del (OMISSIS) per risolvere il dissidio e sbloccare il canale di approvvigionamento in modo da garantire la prosecuzione del traffico di stupefacenti, come risultava dal colloquio tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) dell'8 gennaio 2016, successivo all'incontro con il (OMISSIS) e (OMISSIS), esponente di una nota famiglia mafiosa palermitana.

In punto di esigenze cautelari il Tribunale ha ritenuto operante la duplice presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p., comma 3, non superata da elementi di segno contrario.

2. Il difensore del (OMISSIS) ha proposto ricorso avverso l'ordinanza e ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:

1.1 inosservanza o erronea applicazione dell'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione per mancanza di gravità indiziaria in relazione al concorso esterno nell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti diretta dal (OMISSIS).

Deduce che, a seguito dell'annullamento dell'ordinanza in ordine al reato di cui al capo 7), la gravità indiziaria è stata desunta solo da un intervento diretto al recupero del credito del (OMISSIS) nei confronti dell'associazione, senza evidenziare alcun elemento dal quale desumere l'impegno del ricorrente a fornire in modo continuativo consistenti quantitativi di hashish: conseguentemente, è stata ritenuta sussistente una condotta agevolatrice diversa da quella contestata. L'ordinanza è motivata in modo apparente ed errato, in quanto, se dopo il recupero del credito, ripresero i rapporti tra l'associazione e soggetti diversi dal ricorrente, non si comprende come il suo intervento possa ritenersi dimostrativo della successiva fornitura continuativa di stupefacente, trattandosi, peraltro, di un contributo limitato e del tutto episodico" teso ad avvantaggiare il consuocero (OMISSIS) e non a rafforzare il sodalizio agrigentino: pertanto, anche sul piano del dolo, la condotta non è idonea ad integrare il reato contestato.;

2.2 violazione dell'art. 274 c.p.p. e art. 275 c.p.p., comma 3, e carenza di motivazione, stante il mero riferimento alle presunzioni previste dalla norma indicata, nonostante la natura episodica del contributo e di un'unica condotta non ripetuta nel tempo. Non vi è motivazione sull'attualità delle esigenze cautelari in relazione al fatto commesso nel 2015 nè sulla prospettata possibilità di tutelare le esigenze con la misura degli arresti domiciliari anche con sistema elettronico di controllo.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato, in quanto l'ordinanza è motivata in modo apparente in relazione al concorso esterno del ricorrente nel reato associativo.

Il Tribunale ha, infatti, fondato la valutazione sugli esiti captativi, riportati nell'ordinanza, che danno atto dei rapporti dell'associazione agrigentina, facente capo al (OMISSIS), con i fornitori palermitani, risalenti ad epoca precedente al settembre 2015 e dell'interruzione verificatasi a seguito della truffa commessa dal (OMISSIS), che aveva pagato con soldi falsi, tant'è che (OMISSIS) confermava al collaboratore del (OMISSIS) che "i suoi parenti non volevano più mandare stupefacenti". I colloqui intercettati nel dicembre successivo danno atto degli interventi del ricorrente sul (OMISSIS) per ottenere la parte a lui spettante, ribadendogli anche in seguito la necessità di ottenere il denaro anche per i detenuti e soprattutto per lo zio detenuto; a seguito dell'incontro preannunciato il 7 gennaio 2016 e verificatosi il giorno dopo, quando il ricorrente si recava ad Agrigento ad incontrare il (OMISSIS) ed altri sodali per riscuotere il credito insieme a (OMISSIS), si comprendeva che la situazione era stata appianata ed assicurata la ripresa delle forniture di hashish.

Orbene, l'ordinanza reputa determinante il contributo, seppur episodico, del ricorrente per la vitalità ed operatività dell'associazione del (OMISSIS), tuttavia, non resiste alle censure difensive nè

fornisce una motivazione esaustiva, logica e conducente in ordine al dolo della condotta, in primo luogo, in ragione della finalità mirata della trasferta, diretta a recuperare un credito del (OMISSIS); in secondo luogo, per la presenza decisiva del (OMISSIS), personaggio di rilievo e noto esponente mafioso, ritenuta determinante dagli stessi acquirenti, (OMISSIS) e (OMISSIS), e più seria ed affidabile del ricorrente.

Ne deriva che, pur trattandosi di episodio rilevante per risolvere il contrasto esistente ed assicurare la ripresa delle forniture, l'ordinanza non chiarisce il ruolo ed il contributo decisivo del ricorrente, specie per la contestuale presenza dell'altro esponente mafioso, nè la capacità del ricorrente di garantire autonomamente la ripresa delle forniture, specie tenendo conto che il credito da recuperare era dello zio e non suo personale.

Trattandosi peraltro, di un unico episodio, risalente all'inizio del gennaio 2016, in assenza di ulteriori elementi attestanti la prosecuzione dei rapporti di fornitura sino all'aprile 2017, indicata nell'imputazione ed in relazione alla quale è stato escluso ogni intervento del ricorrente (da ciò l'annullamento dell'ordinanza relativa alla fornitura di 10 kg di hashish di oltre un anno successiva), la motivazione risulta maggiormente lacunosa e apparente in relazione al contributo fornito dal ricorrente al rafforzamento dell'associazione del (OMISSIS), contestata nell'imputazione.

E' del tutto insufficiente la motivazione sulla configurabilità del concorso esterno e soprattutto, sul dolo, non risultando minimamente indicati gli elementi da cui poter ricavare la consapevolezza del ricorrente dell'esistenza dell'associazione capeggiata dal (OMISSIS) e dell'intento di fornire un contributo concreto ed essenziale per rafforzarne l'operatività, assicurando forniture di stupefacenti in modo continuativo.

La giurisprudenza ha da tempo chiarito che "è configurabile il concorso cd. esterno nel reato in capo alla persona che, priva della affectio societatis e non inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purchè detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti, nella forma del dolo diretto, l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso" - Sez. U, n. 22327 del 30/10/2002, dep. 2003, Carnevale, Rv. 224181; ribadita da Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671, e più di recente, Sez. 5, n. 26589 del 23/02/2018, V. e altro, Rv. 273356, secondo cui "...occorre che l'agente... sia consapevole dell'esistenza della stessa e del contributo causale recato dalla propria condotta alla sua conservazione o al suo rafforzamento, agendo con la volontà di fornire un apporto per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio, dovendo escludersi la sufficienza del dolo eventuale inteso come mera accettazione da parte del concorrente del rischio del verificarsi, insieme ad altri risultati intenzionalmente perseguiti, dell'evento, ritenuto invece solamente probabile o possibile". Non è, quindi, sufficiente un dolo meramente eventuale e l'accettazione del rischio che, commettendo un determinato fatto, si procuri un rafforzamento del gruppo associativo a cui si rimane estranei; occorre, invece, che quest'evento, causalmente collegato al contributo offerto, sia oggetto diretto della volizione.

Su questo specifico aspetto, che costituisce il nucleo centrale dell'addebito, l'ordinanza non motiva, limitandosi assertivamente a ritenere la condotta, con i limiti già evidenziati, sintomatica della volontà di rafforzare l'operatività del sodalizio agrigentino.

Per le ragioni esposte e ritenuti assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, l'ordinanza va annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Palermo per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale del riesame di Palermo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019